

---

nuovo contributo per: 'Consultazione 212/2023/R/eel'

[azienda/ente/associazione]    Dolomiti Energia S.p.A.

inserisci un breve commento

Riteniamo utile che ciascun partecipante all'eventuale RTI aggiudicatario, anche se del caso nel rispetto individuale di un requisito relativo al numero minimo di clienti serviti, possa avere il diritto (facoltà non obbligo) di assolvere direttamente alla funzione di utente del dispacciamento e del trasporto oltre a svolgere l'attività di commercializzazione, a livello minimo di provincia, in qualità di esercente il STG, in tal modo, quindi, non vi sarebbe alcun obbligo di ricorrere, nell'ambito del RTI, ad un unico utente del dispacciamento per tutte le controparti commerciali rappresentate nel RTI medesimo. Tale approccio trova giustificazione nell'esigenza di semplificazione della gestione del RTI e di garanzia di maggiore efficienza a vantaggio del cliente finale. Potendo assolvere direttamente alla funzione di utente del trasporto e dispacciamento le imprese in questione, infatti: • non dovrebbero stipulare onerosi accordi per la gestione del servizio di trasporto e dispacciamento per loro conto, che comporterebbero la necessità di definire puntualmente l'oggetto della prestazione, diritti/doveri delle parti (adeguati SLA - Service Level Agreement) ed eventuali sistemi di penalizzazione in caso di mancato rispetto dei medesimi SLA; • potrebbero gestire direttamente i rapporti con l'impresa di distribuzione, riducendo quindi i tempi di richiesta ed evasione delle prestazioni eventualmente avanzate dal cliente finale, in virtù dell'assenza dell'interfaccia di un terzo che inevitabilmente, per quanto performante, rischia di "allungare" i tempi di gestione della pratica, a danno del cliente.